

## ATTIVITÀ DI CONTROLLO E TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO Come viene attuata nel comune di Trieste?

Riceviamo con alterna frequenza segnalazioni di persone indignate per abbattimenti o brutali amputazioni di alberi in aree pubbliche e private. Riteniamo quindi opportuno chiarire il quadro normativo all'interno del quale ci è possibile intervenire quando queste situazioni si verificano in aree urbane, in particolare nel Comune di Trieste.

Il Regolamento comunale del verde della nostra città capoluogo vieta l'abbattimento di alberi di pregio salvo autorizzazione del Servizio verde pubblico "*previa attenta valutazione della singola fattispecie, e sentite anche le Associazioni ambientaliste riconosciute*". A tal fine i privati devono presentare una richiesta di autorizzazione all'abbattimento allegando una perizia tecnica di valutazione fitosanitaria e biomeccanica. Va subito chiarito che gran parte delle richieste dei privati riguardano alberi deperiti e instabili perché piantati in spazi ristretti e inadeguati per un sano sviluppo. Al deperimento contribuiscono quasi sempre i tagli di riduzione della chioma non fisiologici e le capitozzature. Nei casi in cui abbiamo ritenuto insufficienti le motivazioni per l'abbattimento, in nostro parere non ha comunque impedito il rilascio dell'autorizzazione.

Il campo di applicazione del divieto non riguarda tutto il territorio del comune ma riguarda solo le zone A, B, C, G del Piano regolatore generale comunale (PRGC), lasciando (quasi) mano libera nelle zone urbane di verde privato, direzionali, miste, dell'ambito della produzione, della logistica, del grande commercio, della ricerca, di servizi e della viabilità.

Parliamo di quasi mano libera, perché esistono altri ambiti di tutela degli alberi di pregio definiti dagli articoli 38, 97 e 105 delle norme di attuazione del PRGC, che però temiamo non siano adeguatamente considerati nella gestione dei procedimenti di edilizia pubblica e privata.

L'art. 38 (Zone V – Verde privato) integra la tutela degli alberi di pregio nel quadro della "*conservazione del carattere prevalente di naturalità, con funzione di riequilibrio del tessuto edificatorio e a vantaggio della qualità degli insediamenti e del sistema ambientale in generale*". In particolare, la "*pavimentazione di aree, anche destinate a parcheggio, con l'utilizzo di materiali drenanti*" è possibile "*a condizione che non interferisca con gli alberi di pregio come definiti dal regolamento comunale del verde pubblico*".

L'articolo 97 (Zone ZI - Aree riservate alla viabilità - tracciati ) prescrive che "*per le aree e per gli elementi (viali alberati) costituenti i corridoi ecologici, gli interventi devono essere finalizzati al mantenimento o alla riqualificazione dell'immagine storicamente consolidata dello spazio pubblico, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per il verde pubblico*".

L'articolo 105 ("*Prescrizioni particolari per i parcheggi*") stabilisce che "*la progettazione dei parcheggi a cielo aperto deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale del verde pubblico*".

Non possiamo tralasciare, inoltre, che ai sensi dell'articolo 8 del regolamento UE 2024/1991 "Ripristino della Natura" gli stati membri sono tenuti a non diminuire la copertura netta della volta arborea urbana e la superficie totale netta degli spazi verdi urbani a partire dall'entrata in vigore (agosto del 2024).

Per inciso ricordiamo che i regolamenti dell'UE hanno valore di legge e quindi, a differenza delle "direttive" si applicano senza necessità del decreto di recepimento. Nel caso specifico, la disposizione sulla copertura arborea urbana e sugli spazi verdi urbani è direttamente applicabile, anche perché prescinde dall'approvazione dei *piani di ripristino* che dovranno essere presentati alla Commissione europea entro il 1° settembre 2026.

E' vero che non è ancora disponibile un piano organico per l'attuazione della norma europea a livello nazionale e regionale, ma il rispetto del principio di *buona amministrazione* richiede che ogni progetto pubblico e privato risponda comunque ai requisiti di compatibilità con i richiamati obiettivi, obblighi e scadenze della legge europea.

In base a queste argomentazioni il Circolo Legambiente di Trieste ha inviato al Comune di Trieste una richiesta di informazione sulle modalità di espletamento dell'attività di controllo nei

procedimenti che ricadono nelle fattispecie contenute nelle norme di attuazione del Piano regolatore e per sapere quale percorso è stato intrapreso per conformare all'articolo 8 del Regolamento UE 2024/1991 l'attività di pianificazione e progettazione degli interventi che prevedono l'eliminazione di alberi di pregio e la soppressione di spazi verdi urbani.

Trieste, 24 marzo 2026

Renato La Rosa